

(N. 206-B
Doc. XLVII-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1948 (V. Stampato N. 196)
e dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 16 marzo 1949.
Sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Messaggio del 9 aprile 1949)*

e

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1949 (V. Documento VI - N. 1).

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 OTTOBRE 1949

**Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare
adibito agli stabilimenti di lavoro.**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I soprassoldi per il personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro previsti dagli articoli 260, 1° e 2° comma, e 263, 1° comma, del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quali risultano dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 670, sono aumentati nella misura del 300 per cento.

Alla copertura della maggiore spesa prevista dalla presente legge, si farà fronte con prelevamenti dagli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e precisamente, per quanto riguarda la Marina, dal capitolo 89, per quanto riguarda l'Aeronautica, dal capitolo 141, e per quanto riguarda l'Esercito, dal capitolo 34 e, in difetto di disponibilità, dal capitolo 235.

La presente legge ha effetto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.